

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Ancora¹ risposte dell'intelligenza artificiale ChatGpt prodotte in giudizio come prove: no anche perchè il risultato è condizionato dal tenore del quesito formulato

Devono dirsi inconcludenti, ai fini della decisione, le risultanze dell'interrogazione fatta dal ricorrente a CHAT GPT ai fini di ottenere riscontro dei propri assunti in ordine al più adeguato metodo di stima della partecipazione azionaria di che trattasi, dovendosi peraltro al riguardo evidenziare come l'esito della richiesta risulti condizionato dal tenore del quesito formulato.

¹ Per approfondimenti sulle risposte della IA usate come prove:

- Risposte dell'intelligenza artificiale ChatGpt prodotte in giudizio: che valore probatorio hanno? E' tamquam non esset ([Tribunale di Ferrara, ordinanza del 4.3.2026](#));
- Di nuovo risposte dell'intelligenza artificiale ChatGpt prodotte in giudizio come prove...([Corte di Appello di Torino, sentenza del 19.3.2026](#)).

Tribunale di Verona, ordinanza del 2.1.2026

...omissis...

Il Giudice dott.ssa Lara Ghermandi,
nel procedimento iscritto al n. r.g. 3461/2024,
a scioglimento della riserva assunta,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che con ricorso ex artt. 671 e 700 c.p.c. e 2275 co 2 e 2319 c.c., da intendersi qui integralmente richiamato per relationem, Parte_1 e Controparte_1 quali soci accomandanti della società Controparte_2, hanno adito il Tribunale di Verona affinché, previa nomina di un Curatore speciale ex art. 78 ss. c.p.c. per la detta società, fosse disposta e ordinata in via cautelare e d'urgenza la revoca del rag. Controparte_3 dalla carica di liquidatore della società stessa e fosse ordinato il sequestro conservativo, in danno del rag. CP_3 sino alla concorrenza dell'importo di €6.841.057,68;
rilevato che a sostegno del ricorso hanno lamentato i ricorrenti: 1) che il liquidatore rag. CP_3 in esecuzione di un contratto di transazione concluso con tale società Tiless s.r.l. (che dicevano riconducibile ad altri soci della società Controparte_2 avesse dato corso alla cessione di beni della società Controparte_2 (segnatamente delle azioni in S.I.F.I. s.p.a., società che partecipa come socio di riferimento la nota società editrice CP_4 ad un valore ritenuto non congruo, arrecando così alla Controparte_2 un danno che stimavano in €6.841.057,68; 2) che il rag. CP_3 avesse inoltre violato gli obblighi di informazione, trasparenza e correttezza nella gestione della liquidazione, assumendo che avesse negato l'effettivo esercizio del diritto di accesso ex art. 2261 c.c. e determinato la totale e inutile soccombenza della società nel procedimento ex art. 700 c.p.c. precedentemente incardinato dai medesimi ricorrenti avanti al Tribunale di Verona al fine di ottenere la documentazione richiestagli;
che, dopo aver riepilogato gli accadimenti in fatto su cui fondavano le proprie tesi, hanno sostenuto gli istanti la configurabilità dei presupposti per l'adozione dei chiesti provvedimenti cautelari, rappresentando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora sia per l'adozione del provvedimento di revoca sia per la pronuncia di sequestro conservativo in danno del rag. CP_3 vista la memoria di costituzione depositata dal resistente rag. Controparte_3 da intendersi anch'essa richiamata per relationem, con la quale il professionista: 1) ha in via preliminare eccepito il difetto di competenza del Tribunale di Verona, assumendo la competenza delle Sezioni specializzate in materia d'impresa del Tribunale di Venezia; 2) ha eccepito la carenza di legittimazione dei ricorrenti alla proposizione dell'azione in oggetto; 3) ha fornito, nel merito, la propria ricostruzione della vicenda in fatto, mettendo in luce la situazione debitoria della società Controparte_2 al tempo dell'assunzione dell'incarico e le iniziative assunte al fine di evitare una condizione di definitiva insolvenza della società, contestando la ricostruzione avversaria e la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento delle chieste pronunce cautelari e chiedendone quindi il rigetto;
rilevato che con decreto in data 05.07.2024 è stato nominato Curatore speciale della società Controparte_2 l'Avv. Bruno Piazzola;
vista la comparsa di costituzione depositata dal detto Curatore Speciale, da ritenersi parimenti richiamata per relationem, con la quale, sulla scorta degli elementi disponibili, è stata originariamente chiesta la revoca in via cautelare del rag. CP_3 dalla carica di Liquidatore, la reiezione della domanda di sequestro conservativo e, in via istruttoria, l'espletamento di CTU;
osservato che con ordinanza in data 07.08.2024 è stata disposta CTU;
visto l'elaborato peritale depositato e la successiva nota del CTU a riscontro delle osservazioni di parte ricorrente;
viste le ulteriori memorie e le note conclusive successivamente depositate dalle parti;
ritenuto che il ricorso, alla luce delle risultanze acquisite, non possa trovare accoglimento;
ritenuto preliminarmente che debba essere disattesa l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito sollevata dalla difesa del resistente, dovendosi qui integralmente richiamare quanto sul punto già osservato con l'ordinanza depositata in data 08.08.2024 (con la quale è stato rilevato come l'art. 3 co 2 D.Lgs. 27/06/2003, n. 168 preveda che la competenza delle Sezioni Specializzate sussiste "relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile..." sicché non può ravvisarsi in riferimento ai procedimenti, quali quello in esame, relativi a società di persone);
ritenuto che debba invece dirsi fondato il rilievo, mosso anche dal Curatore speciale della società, di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, quali soci accomandanti della società [...] Controparte_2, alla proposizione del ricorso per sequestro conservativo nei confronti del liquidatore, trattandosi di domanda a cautela di un diritto risarcitorio che i soci non possono far valere personalmente;
richiamato, al riguardo, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, laddove ha affermato che l' "azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile

quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, giacché l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore, mentre il diritto alla conservazione del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società" soggiungendo inoltre che "la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale, la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore" (v: Cass. 11223/21);

ritenuto, ad ogni buon conto, come le risultanze del procedimento non consentano di ritenere integrato il presupposto del *fumus boni iuris* né con riferimento alla domanda di sequestro conservativo, né con riferimento alla domanda di revoca del liquidatore ex art. 700 c.p.c.; ritenuto infatti che quanto acquisito nel corso del procedimento, ad una valutazione sommaria quale è quella propria della sede cautelare, non consenta di ritenere che il liquidatore abbia posto in essere condotte in violazione degli obblighi del suo mandato foriere di danno per la società della società Controparte_2 in liquidazione in liquidazione e tali da integrare giusta causa di revoca; ritenuto che ai fini del giudizio sull'operato del resistente non possa essere trascurato il contesto liquidatorio e la condizione patrimoniale in cui versava la società della società Controparte_2 liquidazione, valutato anche dal CTU nell'elaborato peritale depositato in giudizio; osservato infatti che all'esito delle indagini peritali compiute il CTU, dopo aver stimato in €2.933.226,88 il valore della partecipazione detenuta dalla società della società Controparte_2 [...] in S.I.F.I. s.p.a. oggetto di cessione in favore di Tiless s.r.l. ha concluso per la sostanziale congruità tra il valore delle azioni cedute e i debiti estinti, tenuto conto del contesto liquidatorio e delle finalità dell'operazione; ritenuto che le conclusioni dell'elaborato peritale possano essere in questa sede integralmente recepite e condivise - anche con riferimento al metodo di valutazione adottato dal CTU - risultand frutto di attenta disamina della documentazione depositata e del contesto in cui la censurata operazione è stata posta in essere;

osservato invero che il CTU, dopo aver dato sinteticamente conto dei diversi metodi di stima sviluppati dalla dottrina e dalla prassi economico aziendale (patrimoniali, reddituali, misti patrimoniali-reddituali, finanziari, diretti o di mercato) ha individuato quale più appropriato metodo di stima del valore delle azioni cedute il metodo finanziario del Discounted Cash Flow (DCF) nella sua configurazione "equity side", basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa comprensivi della gestione finanziaria (FCFE) che la società sarà in grado di produrre in futuro (v: pag. 20 CTU); considerato che l'individuazione del detto metodo di stima è stata effettuata dal CTU tenendo conto dell'oggetto della valutazione (partecipazione azionaria in S.I.F.I. S.p.A., società non quotata), delle sue caratteristiche (partecipazione di minoranza in una holding finanziaria pura, priva di mercato attivo e non in grado di incidere sul controllo precostituito) e del contesto in cui si colloca la valutazione stessa (liquidazione volontaria del soggetto cedente in stato di sostanziale insolvenza), elementi in ragione dei quali ha ritenuto "di tutta evidenza come l'eventuale domanda per l'acquisto di tale asset debba essere cercata tra gli investitori finanziari non interessati né al controllo di SIFI né, tantomeno, al controllo indiretto delle partecipate CP_4 e SEA" evidenziando che "l'interesse di tali investitori è da individuarsi nella ricerca di un'adeguata remunerazione all'investimento che andranno a sostenere";

che ha quindi soggiunto il CTU che la metodologia adottata correla il valore del capitale di un'azienda alla capacità di produrre flussi di cassa per la remunerazione dei terzi finanziatori e degli azionisti" puntualizzando inoltre che la scelta della configurazione "equity side" in luogo di quella "asset side" - che rivolgerebbe l'indagine ai flussi di cassa operativi e, quindi, senza considerare la gestione finanziaria - appare obbligata dal momento che il target della stima è una holding finanziaria e, pertanto, non avrebbe alcun senso distinguere tra flussi operativi e flussi della gestione finanziaria atteso che la gestione finanziaria e quella operativa sono di fatto coincidenti rappresentando la gestione finanziaria il core business delle attività svolte (v: pag. 20 CTU);

ritenuto che non possano indurre a disattendere il criterio metodologico adottato dal CTU i rilievi del CTP di parte ricorrente - secondo il quale sarebbe stata più appropriata l'adozione del metodo di stima patrimoniale - avendo il CTU puntualmente replicato al riguardo sia nell'elaborato peritale (v: pagg. 57-65, da intendersi qui richiamate), sia, in seguito, nel riscontro depositato in data 18.07.2025 alla nota di osservazioni di parte ricorrente;

rilevato invero che nel detto riscontro il CTU, oltre a richiamare le argomentazioni già illustrate nell'elaborato peritale, ha ulteriormente messo in luce come sia qui oggetto di stima non la [...] Controparte_5 bensì una partecipazione di minoranza in una holding finanziaria pura, priva di mercato attivo e non in grado di incidere sul controllo precostituito ed in un particolare contesto: quello di liquidazione volontaria del soggetto cedente (Controparte_2 in stato di sostanziale insolvenza (v: pag. 2 nota CTU dep. 18.07.2025);

ritenuto che debbano dirsi inconducibili, ai fini della decisione, le risultanze dell'interrogazione fatta dal ricorrente a CHAT GPT ai fini di ottenere riscontro dei propri assunti in ordine al più adeguato metodo di stima della partecipazione azionaria di che trattasi, dovendosi peraltro al riguardo evidenziare come l'esito della richiesta risulti condizionato dal tenore del quesito formulato, come all'evidenza riscontrato dalla difforme risposta fornita alla più dettagliata formulazione della

domanda posta dalla difesa del Curatore speciale della società;

osservato che in considerazione del valore stimato della partecipazione azionaria di cui si è detto ed alla luce dell'ammontare dei debiti estinti, ha evidenziato il CTU una ragionevole congruità, considerato il contesto liquidatorio, avendo i debiti valore nominale sostanzialmente identico al valore di smobilizzo della partecipazione (v: pag. 46 CTU);

ritenuto che nemmeno possa ravvisarsi il fumus richiesto ai fini della pronuncia del provvedimento di revoca del liquidatore con riferimento alla doglianza dei ricorrenti secondo la quale il rag.

CP_3 avrebbe ostacolato il loro diritto, quali soci, ad ottenere informazioni ex art. 2261 c.c., dovendosi al riguardo rilevare come le risultanze del procedimento non consentano di ravvisare un rifiuto del liquidatore alla consegna della documentazione richiesta dai soci, come riscontrato dalle missive in atti (v: docc. 6 e 7 ric. e doc. 10 res.) e dal comportamento collaborativo stragiudizialmente tenuto dal liquidatore, benché l'integrale documentazione risulti essere stata consegnata a seguito dell'instaurazione del procedimento ex art. 700 c.p.c.;

ritenuto che, in ragione di quanto esposto, il ricorso non possa quindi trovare accoglimento;

ritenuto che le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo in considerazione del valore del procedimento e dell'attività svolta, debbano seguire la soccombenza sia in favore del resistente sia, in ragione del principio di causalità, in favore della società rappresentata dal nominato Curatore speciale (che alla luce delle risultanze acquisite ha da ultimo concluso per l'insussistenza di giusta causa di revoca del liquidatore);

ritenuto infine che debbano essere poste a carico dei ricorrenti le spese di CTU, come liquidate in giudizio

P.Q.M.

1) Rigetta il ricorso.

2) Condanna i ricorrenti Parte_1 e Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite sia in favore del resistente rag. Controparte_3 sia in favore della società Controparte_2 [...] rappresentata in giudizio dal Curatore speciale Avv. Bruno Pi... spese che liquida in €25.000,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA e IVA come per legge, in favore di ciascuna delle dette parti.

3) Pone definitivamente a carico dei ricorrenti le spese di CTU come liquidate in giudizio.

Si comunichi.

Verona, 31/12/2025

Il Giudice

dott.ssa Lara Ghermandi
